



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

### **ALLEGATO 1 “Riduzioni ed esclusioni”**

al “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” Misura 421, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 1206/17 del 27.01.2011

(L' **Allegato 1** comprende un estratto dell' **Allegato A** al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 2919/Dec.A/102 del 25 novembre 2010 e l' **Allegato B** relativo all'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006)

**Allegato A – Misura 421**

DECRETO N.  
0002919/DEC.A/102  
DEL 25.11.2010

#### **1. Ambito di applicazione**

Il presente provvedimento stabilisce le riduzioni ed esclusioni previste dall'articolo 19 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, da applicare alla Misura 421 - Cooperazione transnazionale ed interterritoriale, del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna.

Relativamente all'ambito di applicazione sopra indicato e per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto previsto dal DM 22 dicembre 2009.

#### **2. Lista degli impegni**

La Tabella A che segue riporta gli impegni della Misura 421 e contiene esclusivamente gli impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19 del DM 22 dicembre 2009.

Nella tabella è specificato:

1. il livello di disaggregazione che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile);
2. la modalità di rilevazione dell'infrazione. Un'infrazione può essere rilevata:
  - a. nell'ambito dei controlli amministrativi, previsti dall'articolo 26 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento;
  - b. nell'ambito dei controlli in loco, previsti dall'articolo 27 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi su almeno il 4% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione ogni anno civile e almeno il 5% della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione;

c. nell'ambito dei controlli ex post, previsti dall'articolo 30 del reg. (CE) n. 1975/2006, da eseguirsi ogni anno civile su almeno l'1% della spesa pubblica ammissibile per le operazioni per le quali continuano a sussistere impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

3. la base giuridica per la tipologia della penalità da applicare alla violazione dell'impegno;

4. la tipologia di penalità da applicare.

**Tabella A - Lista impegni della Misura 421**

| Impegni  | Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) |                     | Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione | Tipo di controllo:<br>A = amministrativo<br>L = in Loco<br>EP = ex post | Tipologia di penalità da applicare |
|--|--|---------------------|--|---|------------------------------------|
|  | Misura   | Operazione (Azione) |  |   |                                    |
| I beneficiari devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi di accesso al finanziamento, relativi al numero ed alla tipologia dei partner, per tutto il periodo di realizzazione del progetto. | X  |                     | Art. 19 comma 4 del DM 22/12/09                          | A/L   | Esclusione                         |

### 3. Applicazione delle riduzioni ed esclusioni

La violazione dell'impegno descritto nella Tabella A, si considera sempre di gravità, entità e durata di livello massimo e, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DM, comporta l'esclusione del beneficiario dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione e conseguente recupero degli importi erogati.

| Impegno violato  | Penalità da applicare  |
|--|--|
| I beneficiari devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi di accesso al finanziamento, relativi al numero ed alla tipologia dei partner, per tutto il periodo di realizzazione del progetto. | Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento concessivo e recupero degli importi erogati |

**L'Assessore**

Andrea Prato

## ALLEGATO B - RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 31 DEL REG. (CE) 1975/06

### 1. Art. 31 del Reg. (CE) 1975/06 - Riduzioni ed esclusioni

L'articolo 31 stabilisce:

“1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 27 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.”

### 2. Calcolo della riduzione di cui all'art 31, comma 1, lettera b del Reg. (CE) 1975/06

Il sistema di riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art 31 del Reg.(CE) 1975/06 si applica a tutte le misure/azioni a regia regionale. In sede di domanda di pagamento, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se l'importo dichiarato dal beneficiario, esclusivamente in base alla domanda di pagamento, supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento (importo accertato) di oltre il 3%, all'importo accertato si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, secondo il calcolo seguente:

| importo dichiarato | l'importo accertato | differenza A - B     | riduzione              |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| A                  | B                   | $A - B > 3\%$        | $B - (A - B) = R$      |
| <i>ad esempio:</i> |                     |                      |                        |
| 100                | 96                  | $100 - 96 = 4 > 3\%$ | $96 - (100 - 96) = 92$ |